

Regolamento Elettorale

Art. 1 – Premessa

In base allo Statuto, art. 9, viene emesso il presente Regolamento Elettorale per stabilire le modalità di elezione dei Consiglieri del Direttivo e dei Delegati di Sezione dell'Associazione Circolo Generali. Il Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo ed entrerà in vigore previa ratifica all'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Indizione delle Elezioni

Il Presidente dell'Associazione, allo scadere dei 4 (quattro) anni di durata delle cariche elettive o laddove previsto dallo Statuto, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data in cui avranno luogo. Il decreto di indizione viene pubblicato nelle bacheche e nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.

Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:

- a) Il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente;
- b) Le modalità di voto (in presenza, postale, elettronico, altra forma di corrispondenza);
- c) L'ubicazione della o delle sedi elettorali;
- d) Le modalità per la presentazione delle candidature.
- e) La scadenza per la presentazione delle candidature.
- f) La data dello scrutinio

Art. 3 – Comitato Elettorale

Il Presidente, in previsione delle elezioni delle cariche direttive, costituisce un Comitato Elettorale composto da un numero di membri pari al numero di Sezioni Territoriali di cui si è costituita l'Associazione e comunque non inferiore a 5 (cinque). I membri dovranno essere selezionati tra i Soci regolarmente iscritti da almeno 60 giorni prima del primo giorno individuato per le votazioni e che dichiarino di avere la volontà di non candidarsi alle cariche di amministratori dell'Associazione. Il candidato dovrà accettare formalmente l'incarico di Membro del Comitato Elettorale.

Le regole da rispettare nella selezione dei Membri del Comitato Elettorale sono:

- a) Almeno un membro per ogni Rappresentanza Territoriale Locale;
- b) Nel caso in cui le Sezioni Territoriali siano inferiori a 5 i rimanenti candidati potranno essere selezionati tra i Soci senza vincoli territoriali
- c) La rappresentanza di genere dovrà essere garantita nel numero di 3 più 2

Il Comitato Elettorale nella prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato Elettorale ed il Segretario.

I Membri della Comitato Elettorale hanno anche il compito di scrutatori.

Al Comitato Elettorale compete:

- a) Comunicare ai soci l'avvio delle Elezioni e la relativa apertura delle candidature;
- b) Ricevere le candidature pervenute, verificarne la regolarità e redigere le liste elettorali;

- c) Decidere sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali;
- d) Lo scrutinio dei voti;
- e) La definizione e pubblicazione dei risultati di voto

Il Comitato Elettorale decide sui ricorsi proposti a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato Elettorale vale doppio.

Art. 4 – Diritto al voto

Il diritto al voto è stabilito dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

I soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta solo attraverso posta elettronica all'indirizzo appositamente indicato nel comunicato di apertura del periodo elettorale inviato ai Soci, o con consegna a mano alle segreterie territoriali dell'Associazione. I soci possono candidarsi solamente per il Collegio Territoriale della propria sede di lavoro. Nella fase di valutazione dell'area di appartenenza del Candidato alla carica elettiva si valuta il domicilio, inteso come il luogo di maggior permanenza.

La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 della data termine fissata per le candidature.

Il Segretario del Comitato Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

Ogni candidato è tenuto a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero.

In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato il Comitato Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e delle Rappresentanze Locali

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

- a) Viene istituito un Collegio Territoriale per ogni Rappresentanza Territoriale Locale;
- b) Al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati eletti nei vari Collegi Territoriali sulla base del numero di voti raccolto da ciascuno, in ordine decrescente;
- c) Gli eletti di ciascun Collegio Territoriale con il maggior numero di voti, in numero pari alla proporzionalità di rappresentanza previste dall'art. 8 del presente Regolamento, vanno a formare i 15 membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) In caso di parità di voti raccolti fra candidati dello stesso Collegio Territoriale sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa;
- e) I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione entrano di diritto anche nei Consigli Direttivi di Sezione ai quali afferiscono.

- f) Nel caso in cui i candidati eletti in un Collegio Territoriale siano inferiori al numero di rappresentanza territoriale previsto dall'art. 8 del presente Regolamento allora si andrà ad integrare l'occorrenza selezionando i candidati rimanenti con il maggior numero di voti ponderati prendendoli dalle liste dei Collegi Territoriali rimanenti (maggior valore di V_{xy} nella formula sotto riportata, a parità di valore si prende il candidato con maggiore anzianità). Pertanto, i candidati così individuati opereranno come Consiglieri in una Sezione Territoriale slegata dal loro domicilio ma avranno il compito di rappresentare al meglio il territorio loro assegnato.
- Il calcolo del voto ponderato su cui effettuare la selezione del candidato con maggior votazione è il seguente:
- i. Detto S il numero totale di Soci aventi diritto al voto
 - ii. Detti $S_1, S_2, \dots, S_n$ il numero di Soci aventi diritto al voto per ogni Sezione territoriale
 - iii. Detti $C_1, C_2, \dots, C_n$ i coefficienti di voto da applicare ad ogni sezione territoriale dati dalla formula $C_x = S/S_x$ (dove x è il numero della sezione)
 - iv. Detto P_{xy} il numero di preferenze raccolte da ogni candidato (dove x è il numero della sezione, e y è il numero progressivo del candidato per ogni sezione)
 - v. Si calcola il voto ponderato di ogni consigliere con la seguente formula: $V_{xy} = C_x * P_{xy}$ (dove x è il numero della sezione, e y è il numero progressivo del candidato per ogni sezione)

I membri dei Consigli Direttivi Territoriali, laddove siano state individuate delle Rappresentanze Territoriali Locali, sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

- a) Viene istituito un Collegio Territoriale per ogni Rappresentanza Territoriale Locale;
- b) Al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati eletti nei vari Collegi Territoriali sulla base del numero di voti raccolto da ciascuno, in ordine decrescente, e da queste liste si escludono i candidati selezionati per il Consiglio Direttivo individuati come sopra riportato;
- c) Gli eletti di ciascun Collegio Territoriale così rimasti, vengono selezionati per far parte del Consiglio Direttivo Territoriale in base ai voti acquisiti nel numero equivalente a quello calcolato per ogni Sezione Territoriale con le regole del Regolamento delle Rappresentanze Territoriali Locali;
- d) In caso di parità di voti raccolti fra candidati dello stesso Collegio Territoriale sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa;
- e) Nel caso in cui i rimanenti candidati della lista del Collegio Elettorale risultino inferiori, per una o più Sezioni, al numero atteso di membri del Direttivo Territoriale allora si andrà ad esaurimento delle liste. In tale circostanza il Direttivo Territoriale sarà composto da un numero di membri inferiore alle attese;

Art. 8 – Proporzionalità di rappresentanza

In caso di suddivisione dell'Associazione in Rappresentanze Territoriali Locali, al fine di garantire la proporzionalità tra il numero di iscritti di ciascuna Sezione e il numero di membri del Consiglio Direttivo chiamati a rappresentarli, ad ogni Sezione viene associato un numero di Consiglieri afferenti al territorio.

La somma del numero di Consiglieri Nazionali è di 15 membri che vanno a comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota di Consiglieri Nazionali in rappresentanza per ogni Sezione viene così calcolata

- a) Detto S il numero totale di Soci aventi diritto al voto
- b) Detta R la quota di rappresentatività di ogni Consigliere calcolata con la formula $R=S/15$
- c) Detti S1, S2,..., Sn il numero di Soci aventi diritto al voto per ogni Sezione territoriale
- d) Si calcolano C1, C2,..., Cn con la formula $Cx=Arrotondamento(Sx/R)$ per individuare il numero di Consiglieri da attribuire ad ogni Sezione
- e) Se $Somma(C1,C2,...,Cn)=14$ allora si aggiunge una unità al Cx che fa riferimento alla Sezione con il minor numero di iscritti
- f) Se $Somma(C1,C2,...,Cn)=16$ allora si sottrae una unità al Cx che fa riferimento alla Sezione con il maggior numero di iscritti

La quota di Consiglieri Territoriali per ogni Rappresentanza Territoriale Locale viene calcolata con il rapporto di 1 ogni 100 iscritti, per un valore massimo di 7 membri. Ad essi, nel Direttivo di Sezione, si aggiungono di diritto i Consiglieri Nazionali di rappresentanza del territorio.

Ai fini del computo degli iscritti in ciascuna Sezione per il calcolo del numero dei membri da esprimere nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, a ciascun Socio viene attribuito il valore 1.

Art. 9 – Elenchi degli elettori

L'elenco con i nomi degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la sede amministrativa dell'Associazione.

Fino al giorno antecedente alla votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Comitato Elettorale che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Qualora non sia possibile modificare l'elenco degli elettori, i voti espressi dall'elettore non in elenco non saranno considerati validi.

Art 10 – Convocazione degli elettori

La convocazione degli elettori avviene contestualmente all'indizione delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica o per corrispondenza. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.

Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 11 - Operazioni preliminari

È compito del Consiglio Direttivo uscente effettuare dei controlli preventivi dell'elenco degli elettori attivi e predisporre le liste elettorali, opportunamente suddivise per Sezione Territoriale, in modo da fornire al Comitato Elettorale elenchi che riducano la probabilità di contestazione.

Le liste verranno ricavate dal libro Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo uscente deve fornire al Comitato Elettorale il numero di Consiglieri Nazionali e Territoriali associati ad ogni Sezione Territoriale calcolati con le modalità indicate all'art. 8.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere, prima dell'indizione delle elezioni, le modalità di voto più idonee, elettroniche e/o cartacee, per garantire i criteri di massima democraticità, dando indicazione dei parametri oggettivi per la formazione delle liste di appartenenza dell'elettorato.

Art. 12 - Operazioni di voto

Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante indicazione di preferenza su apposita scheda cartacea o elettronica.

Le operazioni di voto si svolgono:

- a) Ogni elettore riceve la scheda relativa alla Sezione Territoriale di appartenenza con la lista dei candidati elencati in ordine alfabetico.
- b) Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere della propria Sezione Territoriale di appartenenza.
- c) Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali vengono verbalizzate e sulle stesse si esprime e decide il Comitato Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Presidente del Comitato Elettorale.

Art. 13 - Vigilanza e operazioni di scrutinio

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente del Comitato Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Il giorno dello scrutinio è deciso preventivamente con l'indizione delle elezioni. Il Comitato Elettorale si riunisce per effettuare lo scrutinio dei voti arrivati non prima del giorno successivo alla chiusura delle elezioni. Saranno ritenute valide le schede di voto pervenute entro la data di chiusura delle votazioni.

Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Comitato Elettorale il quale procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida. In caso di votazione elettronica il conteggio dei voti verrà svolto attraverso foglio di calcolo le cui operazioni dovranno essere eseguite in maniera collegiale dai membri del Comitato Elettorale. Le operazioni di scrutinio, una volta iniziate, sono portate a compimento senza soluzione di continuità.

Terminate le operazioni di scrutinio il Segretario del Comitato Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Comitato. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli ed i voti raccolti da ciascun candidato. Al verbale, quale parte integrante dello stesso, vengono allegate le liste degli iscritti con diritto di voto.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e passaggio di consegne

Il verbale con l'esito delle votazioni di cui all'art. 13 viene inviato al Presidente uscente il quale:

- 1- ne dà comunicazione ai Soci attraverso e-mail e pubblicazione nel sito web dell'Associazione. In medesima comunicazione il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per la ratifica delle nomine degli eletti.
- 2- Il Presidente uscente convoca il Consiglio del Direttivo aprendolo anche ai Consiglieri di Sezione e a tutti i candidati eletti, con il seguente ordine del giorno:
 - a) Presentazione degli esiti delle elezioni e benvenuto ai nuovi eletti
 - b) Scioglimento con riserva del Comitato Elettorale che potrà considerarsi definitivamente sciolto solo dopo che sarà trascorso il tempo utile per il ricorso da parte dei Soci.

I Consiglieri e Delegati di Sezione uscenti rimangono in carica con compiti di ordinaria amministrazione fino alla formale nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea dei Soci. A

seguito di detta Assemblea, l'ultimo atto del Presidente uscente è convocare entro 7 giorni il Consiglio Direttivo con i nuovi eletti.

Art 15 – Il nuovo Consiglio Direttivo

Nel primo Consiglio Direttivo indetto dal Presidente uscente i consiglieri saranno chiamati a decidere sul seguente ordine del giorno:

- a) Nomina del Presidente
- b) Nomina del Vicepresidente
- c) Nomina del Tesoriere
- d) Assegnazione delle Deleghe per il coordinamento dei vari settori di attività dell'Associazione

Il Presidente neoletto, come riportato nel Regolamento di gestione delle Rappresentanze Territoriali Locali, invita i Consiglieri afferenti ad ogni Sezione ad indire una riunione del Consiglio Direttivo di Sezione al fine di individuare le cariche di Sezione.

Art. 15 - Ricorsi

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione al Comitato Elettorale, il quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

La decisione in merito a eventuali ricorsi viene comunicata al primo firmatario del ricorso e contestualmente pubblicata sul sito web dell'Associazione. Il Comitato Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del

In rappresentanza del Consiglio Direttivo, il Presidente

Regolamento ratificato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del